

(N. 1992)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1966

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043, relativo all'istituzione del Consiglio centrale del turismo

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi tempi si sono andate accentuando, negli ambienti politici, economici e giornalistici interessati al turismo, le critiche a proposito del Consiglio centrale del turismo che, in luogo di funzionare concretamente, come dovrebbe, quale organo consultivo del Ministero del turismo e dello spettacolo per tutte le più importanti ed impegnative questioni riguardanti il turismo nazionale, limita, in pratica, la propria attività alla formulazione di pareri sui provvedimenti relativi alle stazioni di cura, soggiorno e turismo: troppo poco, evidentemente, rispetto alle esigenze di controllo democratico dell'azione ministeriale in campo turistico, per servire le quali il Consiglio è stato istituito.

Poichè è evidente che tale ridotta funzionalità del Consiglio centrale del turismo — sulle cui conseguenze negative per il turismo è superfluo soffermarsi — è determinata dalle numerose ambiguità contenute nel testo della legge istitutiva che sembra lasciare alla discrezionalità ed alla sensibilità del Ministro la facoltà d'interpellare il Consiglio anche per quelle questioni — indirizzi e direttive generali sul governo, sulla orga-

nizzazione e sulla propaganda del turismo nazionale — per esprimersi sulle quali, particolarmente, non v'ha dubbio che il Consiglio stesso sia stato creato, ne consegue la necessità di eliminare tali ambiguità per riconferire piena funzionalità ad un organo che, utilizzato a dovere, può notevolmente contribuire alle fortune del turismo italiano.

A questa necessità s'ispira, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge.

L'articolo 1 propone, infatti, di sostituire l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043, che contiene le pericolose ambiguità di cui abbiamo accennato, con un nuovo testo in cui sono meglio precisati le competenze del Consiglio centrale del turismo, la materia per la quale il suo parere è d'obbligo ed i termini del suo funzionamento.

L'articolo 2, colmando una grave lacuna contenuta nell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, stabilisce che del Consiglio debbano far parte anche rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, della RAI-TV, dell'Ente

gestione cinema e dell'Ente gestione terme, nonché della stampa turistica: le ragioni obiettive di queste opportune e doverose inclusioni sono così chiare da non richiedere particolare illustrazione.

L'articolo 3, infine, propone dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica un testo più chiaro e preciso che elimina del tutto ogni possibilità d'incertezza circa le questioni per le quali deve

essere richiesto il parere del Consiglio centrale del turismo.

Concludendo, riteniamo che il presente disegno di legge risponda ad una esigenza particolarmente sentita da quanti hanno a cuore le sorti del nostro turismo, la cui organizzazione mira a rendere più efficiente. In questa convinzione lo proponiamo al vostro esame, onorevoli colleghi, confidando in un vostro positivo giudizio.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043, è sostituito con il seguente:

« Il Consiglio centrale del turismo, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, ha compiti consultivi e di studio.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo convoca di regola due volte l'anno, e tutte le volte che lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio, il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere sugli indirizzi generali dell'azione ministeriale in campo turistico, sui criteri e sui programmi annuali della propaganda turistica in Italia ed all'estero, e su ogni altra direttiva in progetto che interessi il turismo sul piano nazionale. Il parere del Consiglio centrale del turismo è altresì obbligatorio sui provvedimenti di nomina dei Presidenti e dei Commissari degli Enti provinciali del turismo e delle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, nonché dei componenti le Commissioni consultive per l'erogazione dei contributi di cui alla legge 4 marzo 1964, n. 114, sui provvedimenti di riconoscimento delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, di delimitazione dei relativi territori e di revoca ».

## Art. 2.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043, è integrato come segue:

« un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

un rappresentante della RAI-TV, dell'Ente gestione cinema e dell'Ente gestione terme designati dal Ministro delle partecipazioni statali;

due rappresentanti della stampa turistica designati dalla competente Associazione di categoria ».

## Art. 3.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043, è sostituito con il seguente:

« Il Ministro, di propria iniziativa o su proposta della maggioranza dei componenti assegnati alla sezione, può rimettere determinate questioni di competenza della sezione stessa all'esame del Consiglio in seduta plenaria.

Su tutti gli argomenti di cui al secondo comma dell'articolo 1 il Consiglio deve esprimere il proprio parere a sezioni riunite ».